



DECRETO N. 61 DEL 12/03/2024

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.  
Società Herambiente S.p.A. – Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili “*ex cava ai Ronchi*” ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).  
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 relativo al progetto “*Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*”.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto: “*Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*” presentato dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. (Codice progetto: 39/2022).

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

### Provvedimenti amministrativi di riferimento

- DATO ATTO che con D.G.R.V. n. 3304 del 23 ottobre 2007 recante “*Alles S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi ex cava ai Ronchi – Comune di localizzazione: Loria (TV) – Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi dell'art. 11 e 23 della L.R. n.10/99 e del D.Lgs n.59/05. Giudizio di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto*” la ditta Alles S.r.l. ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale (parere della Commissione regionale VIA n. 166/2007) nonché l'approvazione del progetto di discarica per rifiuti non pericolosi denominata “*ex cava ai Ronchi*” in Comune di Loria (TV);
- DATO ATTO che con DSRAT n. 47 del 13/05/2008, come modificato dal successivo DSRAT n. 169 del 30.12.2008, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria per l'attività prevista dal d. lgs. n. 59/2005 all. I, punto 5.4 (oggi punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- DATO ATTO che con decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 41 del 30 giugno 2009 è stata rilasciata alla Ditta ALLES S.p.A. – sulla base del parere della CTRA n. 3252 del 15/07/2004 e di quanto stabilito nella DGRV n. 3304 del 23/10/2007 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva per l'attività prevista dall'allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 punto 5.4 per un periodo di cinque anni (ovvero sino al 30/06/2014);
- DATO ATTO che l'AIA definitiva di cui al decreto n. 41/2009 è stata successivamente modificata con i provvedimenti DSRAT n. 3 del 18/01/2012, DSRAT n. 68 del 11/09/2012, DSRAT n. 96 del 22/11/2012, DGRV n. 1362 del 30/07/2013 e DGRV n. 2803 del 30/12/2013;
- DATO ATTO che con decreto del Direttore regionale del Dipartimento Ambiente n. 57 del 1/07/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non

pericolosi “*ex cava ai Ronchi*” in oggetto;

DATO ATTO che la nuova AIA di cui al decreto n. 57/2014 è stata successivamente modificata con i provvedimenti DDR n. 80 del 2/10/2014, DDR n. 13 del 29/02/2016, con cui tra l’altro, è stata volturata l’Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della società HERAmbiente S.p.A., DDRA n. 16 del 1/01/2017, DDRA n. 42 del 30/05/2017, DDRA n. 53 del 19/06/2017, DDRA n. 6 del 8/02/2018, DDR n. 648 del 6/07/2010, DDR n. 94 del 3/03/2021, DDR n. 391 del 7/05/2021, DDR n. 296 del 26/10/2022;

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

PREMESSO che in data 29.07.2022 il Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. (C.F. 02175430392 - P.IVA 03819031208), con sede legale in Via Carlo Alberto Pichat 2/4 a Bologna, ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 337957 del 01.08.2022;

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 02.08.2022, acquisita agli atti con prot. n. 344669 del 04.08.2022, sono pervenuti su supporto informatico gli elaborati e gli allegati tecnici relativi all’istanza di cui al paragrafo precedente.

DATO ATTO che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 358691 del 12.08.2022, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul sito web ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza della stessa documentazione, agli Enti ed Amministrazioni interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto

DATO ATTO che nei termini previsti per la verifica della completezza documentale sono pervenute agli uffici della U.O. VIA richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Comune di Loria - Settore Urbanistica-Ambiente. Prot. n. 395041 del 02.09.2022;
- Uffici della U.O. uffici dell’U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 424322 del 14.09.2022 il Genio Civile di Treviso ha comunicato che per l’intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza;

DATO ATTO che con nota prot. n. 432360 del 20.09.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al Proponente, allegando per opportuna conoscenza le richieste documentali pervenute;

DATO ATTO che con note trasmesse in data 19.10.2022 ed acquisite agli atti con prot. n. 488185, n. 488189, n. 488193 e n. 488196 del 19.10.2022 è pervenuta la documentazione richiesta ed è stata tempestivamente pubblicata sul sito web dell’Unita Organizzativa VIA, all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 39/2022;

DATO ATTO che, conclusa la verifica della completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 503248 del 28.10.2022, ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1, lett e) del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquisita agli atti con prot. n. 506371 del 02.11.2022, ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. presso la Sala Polifunzionale denominata “Primo Visentin” sita in Via Roma 30-B in Comune di Loria, in data 09.11.2022 alle ore 20.30;

- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 516830 del 08.11.2022, il Consorzio di Bonifica Brenta ha comunicato che per l'intervento in oggetto non si intravedono profili di competenza;
- DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 525260 del 14.11.2022 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione di avvenuta presentazione al pubblico;
- PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute alla Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato;
- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 572874 del 13.12.2022 il Comune di Loria ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione nel proprio albo pretorio della comunicazione di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, prevista dall'art. 14, c. 3 della L.R. n. 4/2016;
- DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 579399 del 15.12.2022 il Comune di Loria ha comunicato l'avvenuta pubblicazione nel proprio albo pretorio dell'avviso al pubblico - di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 - in data 13.12.2022;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 585121 del 19.12.2022 l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 586636 del 20.12.2022, gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato i nuovi termini per la presentazione di osservazioni a seguito del ritardo della pubblicazione dell'avviso al pubblico nell'albo pretorio del Comune di Loria;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 586331 del 20.12.2022 è pervenuto il parere endoprocedimentale in materia di VInCA.
- DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 21.12.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni, comunicate poi con nota prot. n. 1220 del 02.01.2023, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto;
- DATO ATTO che con nota pervenuta in data 13.01.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 25441 del 16.01.2023 il proponente ha richiesto una proroga di 120 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per la presentazione delle integrazioni. La richiesta è stata motivata dalla necessità di eseguire tutti gli approfondimenti necessari e di fornire completa risposta ai quesiti posti, accolta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 32412 del 18.01.2023, fissando il nuovo termine al 03.05.2023;
- DATO ATTO che con note pervenute in data 03.04.2023 ed acquisite agli atti con prot. n. 183345 e n. 183349 del 04.04.2023 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 201207 del 13.04.2023 gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni pervenute e che, conformemente a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato apposito avviso al pubblico affinché dalla data di pubblicazione del suddetto avviso e per la durata di quindici (15) giorni, il pubblico interessato potesse presentare osservazioni;
- RILEVATO che entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute alla Amministrazione regionale nuove osservazioni da parte del pubblico interessato;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 207841 del 18.04.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 20.06.2023 alle ore 10.00 la convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti

- dal proponente;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 225392 del 27.04.2023 il Comune di Loria ha trasmesso il proprio parere non favorevole al progetto in argomento ed ha contestualmente richiesto lo spostamento della Conferenza di Servizi per impossibilità a parteciparvi;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 303162 del 06.06.2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere sul progetto in argomento;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 306216 del 07.06.2023 il Consorzio di Bonifica Piave ha trasmesso il proprio parere non favorevole al progetto in argomento;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 307920 del 07.06.2023 gli uffici regionali competenti, ritenuto di assentire alla richiesta del Comune di Loria, hanno comunicato un primo rinvio della Conferenza di Servizi, al quale è seguito un secondo rinvio al giorno 12.09.2023, comunicato con nota prot. n. 362650 del 05.07.2023, necessario per effettuare un supplemento istruttorio a seguito dei pareri pervenuti nel corso dell'iter procedimentale;
- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 397866 del 25.07.2023 il proponente ha trasmesso dei chiarimenti rispetto ai pareri sul progetto in argomento espressi dal Comune di Loria, dal Consorzio di Bonifica Piave e dalla Provincia di Treviso;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 460095 del 29.08.2023 il Comune di Loria ha trasmesso la conferma del proprio parere non favorevole al progetto in argomento, anche a seguito dei chiarimenti presentati dalla Ditta di cui al punto precedente;
- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 470813 del 01.09.2023 il Proponente ha comunicato, alla luce del nuovo parere rilasciato dal Comune di Loria in data 29.08.2023 e pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA, l'intenzione di procedere ad un aggiornamento del progetto di mitigazione ambientale ed ha richiesto contestualmente un rinvio della Conferenza dei Servizi già fissata per il giorno 12.09.2023;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 480708 del 05.09.2023 gli uffici regionali competenti, ritenuto di assentire alla richiesta del Proponente, hanno comunicato il rinvio della Conferenza di Servizi già convocata per il giorno 12.07.2023 alle ore 10.00, al giorno 27.10.2023 alle ore 11.30;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 482984 del 06.09.2023 il Consorzio di Bonifica Piave, vista la documentazione di prot. n. 397866 del 25.07.2023 trasmessa dal Proponente in riscontro al precedente parere, ha trasmesso da ultimo il parere favorevole al progetto in argomento;
- DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 483790 del 07.09.2023 il proponente ha trasmesso dei chiarimenti tecnici e l'aggiornamento del progetto di mitigazione ambientale;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 511719 del 20.09.2023 gli uffici regionali competenti hanno comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, di aver pubblicato sul sito web istituzionale la documentazione di cui al punto precedente, al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 528619 del 29.09.2023 il Comune di Loria ha trasmesso la conferma del proprio parere non favorevole al progetto in argomento, anche a seguito della nuova documentazione presentata dalla Ditta;
- VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 578873 del 24.10.2023 l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- VISTO che con nota prot. n. 582476 del 25.10.2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso alcune precisazioni sul progetto in argomento;
- VISTO il parere n. 220/2023, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 25.10.2023, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità

ambientale sul progetto intitolato “*Discarica di Loria (TV). Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*”, presentato dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. e situato nel Comune di Loria (TV).

- PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ed alla DGR n. 568/2018, che nel corso della prima parte della seduta del 27.10.2023 presieduta dal direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 220 del 25.10.2023 del Comitato Tecnico regionale VIA, Allegato A al presente provvedimento;
- DATO ATTO che con decreto n. 6 del 29/01/2024 il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “*Discarica di Loria (TV). Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*”, da localizzarsi in Comune di Loria (TV), presentata dal Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. (C.F. 02175430392 - P.IVA 03819031208) con sede legale in Via Carlo Alberto Pichat 2/4 a Bologna, subordinatamente al rispetto di quanto riportato nelle Valutazioni finali, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 220 del 25.10.2023;
- PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ed alla DGR n. 568/2018, che nel corso della seconda parte della seduta del 27.10.2023 presieduta dal direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 657714 in data 11/12/2023, nel corso della quale è emersa la necessità di chiedere alla ditta di presentare documentazione integrativa, ritenuta necessaria sulla base delle indicazioni/prescrizioni fornite nel Parere del Comitato VIA n. 220 del 25/10/2023;
- DATO ATTO che con nota n.487/24 del 10/01/2024, assunta al prot. n. 14697 in data 11/01/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della seconda parte della Conferenza di Servizi del 27/10/2023;
- PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ed alla DGR n. 568/2018, che nel corso della seconda seduta del 2/02/2024, convocata con nota n. 33862 del 22/01/2024, presieduta dal direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 84452 in data 19/02/2024, si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, secondo le condizioni e prescrizioni ivi indicate;
- DATO ATTO che nell’ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 2/02/2024 è emersa la necessità di acquisire, prima del rilascio del provvedimento di AIA, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato sulla base della modifica di una delle prescrizioni proposte nel corso della seduta stessa, nonché di verificare la necessità di aggiornamento del Piano di Gestione Operativa (PGO), formalizzati da parte del proponente con nota n. 2684 del 23/02/2024, assunta al prot. n. 98075 in data 26/02/2024, con la quale ha comunicato la non necessità di aggiornamento del PGO, e con nota n. 3306 del 7/03/2024, assunta al prot. n. 120614 in data 8/03/2024, con la quale ha trasmesso il PMC Rev 04 del 06/03/2024 (Cod. Doc. DS 01 TV AA 01 I7 SC 05.09);
- VERIFICATO che il PMC Rev 04 del 06/03/2024 trasmesso in data 7/03/2024, risulta rispondente alle richieste fatte dalla Conferenza di Servizi del 2/02/2024, come confermato da ARPAV a mezzo e-mail in data 11/03/2024;

Considerazioni finali e conclusioni

- CONSIDERATO che nella proposta di AIA presentata e discussa nel corso della CdS del 2/02/2023, a parziale modifica di quanto precedentemente proposto nella CdS del 27/10/2023, relativamente agli

aspetti legati alla provenienza dei rifiuti (Punto 2 delle “*Prescrizioni Allegato Tecnico all’AIA*”), gli uffici hanno proposto di prescrivere che “*i volumi oggetto dell’ampliamento della discarica, **devono essere prioritariamente prodotti nel territorio della Regione del Veneto** (aggiunto) ~~sono destinati a soddisfare il fabbisogno delle aziende del Gruppo Hera~~(cancellato).”;*

CONSIDERATO che nel corso della discussione, relativamente al Punto 2 sopra richiamato, la Provincia di Treviso, confermando quanto espresso nel proprio parere datato 6/06/2023, e il Comune di Loria hanno ribadito che “*...la provenienza dei rifiuti dovrebbe essere limitata ai rifiuti prodotti dal proponente e dalle aziende del Gruppo o ad esso associate ...*”, sulla base di quanto previsto al Punto 15, comma 2, lettera d) del Piano Regionale gestione rifiuti aggiornato al 2022; in particolare, nel proprio parere del 6/06/2023, la Provincia riportava che “*si ritiene che l’ampliamento debba essere limitato ai soli rifiuti prodotti dalla ditta Herambiente spa ovvero da società/ditte del gruppo Herambiente spa in applicazione dell’articolo 15 comma 2 lettera d) della Normativa di Piano – Piano Regionale gestione rifiuti urbani e speciali di cui alla D.G.R. n. 988 del 09/08/2022*”;

VISTO che il Comitato regionale VIA, nel proprio Parere del n. 220 del 25/10/2023, a tale proposito ha argomentato che “*...si evidenzia come la valutazione della conformità alle previsioni dell’Art. 15 comma 2 del PRGR è fatta per accertare l’effettiva necessità in merito alla realizzazione/ampliamento di nuovi volumi di discarica; in tal senso si ritiene coerente la richiesta di deroga ai sensi dell’Art. 15, comma 2, lettera del PRGR, e che l’ampliamento sia destinato a soddisfare tale fabbisogno.*”;

VISTO l’Art. 33, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2000, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 244/2011 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 32/2011), recante: “*Nelle discariche di cui al comma 1 (leggi: nuove discariche per rifiuti speciali) è riservata una quota per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.*”;

VISTO l’Art. 33, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2000, come modificata dall’art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 in adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 505/2002, recante: “*In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.*”

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto previsto (i) dall’articolo 15 comma 2 lettera d) della Normativa di Piano del Piano Regionale gestione rifiuti urbani e speciali, come aggiornato da ultimo dalla D.G.R. n. 988 del 09/08/2022, (ii) dal Parere n. 220 del 25/10/2023 del Comitato regionale VIA, Allegato A al DDR-VIA n. 6/2024, (iii) da quanto previsto dall’Art. 33, commi 2 e 3, letti alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 505/2002 e 244/2011 e (vi) da quanto espresso, a tale proposito, dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Loria nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 2/02/2024, di modificare in autotutela il sopra richiamato Punto 2 delle “*Prescrizioni Allegato Tecnico all’AIA*” proposto e approvato in sede di Conferenza di servizi (Punto 2 dell’Allegato A al presente provvedimento), prevedendo anche il richiamo al rispetto dei vincoli di provenienza dettati dall’Art. 15, comma 2, lettera d) delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’Art. 33 della Legge Regionale n. 3/2000;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nella seduta del 2/02/2024
- di rilasciare alla Società Herambiente S.p.A. (C.F. 02175430392 - P.IVA 03819031208)

con sede legale in Via Carlo Alberto Pichat 2/4 a Bologna, l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto: "*Discarica di Loria (TV). Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*", nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO	che al Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
DATO ATTO	che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, va ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A.
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
VISTE	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI	i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;
VISTA	la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTE	la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

## DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 2/02/2024;
3. di rilasciare alla Società HERAmbiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna. (C.F. 02175430392 - P.IVA 03819031208), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "*Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi*", relativamente all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili denominata "*ex cava ai Ronchi*" ubicata in comune di Loria (VE), in via Colombara e catastalmente censita al censuario del Comune di Loria al Foglio 16 Mappale 731, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
5. di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni ambientali sostituite ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
  - 5.1. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs. 152/2006), comprensiva del:
    - 5.1.1. approvazione del progetto di *“Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi”* di cui all'istanza assunta al prot. n. 337957 in data 1/08/2022, come integrato con documentazione assunta ai prott. nn. 488185, 488189, 488193 e 488196 in data 19/10/2022, ai prott. nn. 183345 e 183349 in data 4/04/2023, al prot. n. 397866 in data 25/07/2023, al prot. n. 483790 in data 7/09/2023, al prot. n. 146697 in data 11/01/2024, al prot. n. 98075 in data 26/02/2024 e al prot. n. 120614 in data 8/03/2024, e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto medesimo;
    - 5.1.2. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni D15 e D1 dell'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006);
    - 5.1.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato di discarica e acque di prima pioggia ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; tali emissioni possono essere considerate come diffuse;
6. di dare atto che la società HERAmbiente S.p.a., è Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, dalla data di notifica del PAUR nel quale il presente atto verrà compreso;
8. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le seguenti prescrizioni:
  - 8.1. il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data del PAUR, in quanto risulta essere certificato ai sensi della norma UNI EN-ISO 14001:2004;
  - 8.2. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dalla data del provvedimento di PAUR; nel caso in cui la “nuova” validità dell'AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'Art. 29-octies entro i 90 giorni successivi ad una delle comunicazioni di cui al successivo punto 8.3, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 11; diversamente si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 5;
  - 8.3. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
9. di prescrivere che il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Treviso, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del provvedimento di PAUR, salvo proroga concessa dalla Provincia competente per territorio sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione. Suddette Garanzie devono essere conformi alle prescrizioni ed allo schema allegati alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia di Treviso;



## Allegato B al Decreto n. 10 del 19/03/2024

Al fine del calcolo delle Garanzie Finanziarie, si faccia riferimento al Piano Finanziario Elaborato 10, cod. doc. DS 01 TV AA 01 I5 FI 10.00 rev.01 del 05/01/2024 approvato con il presente atto;

10. di dare atto che, sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Loria e ad ARPAV la data di attuazione delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

tale comunicazione non potrà avvenire prima dell'accettazione da parte della Provincia competente per territorio delle Garanzie Finanziarie di cui al precedente punto 9, e comunque non più tardi di 12 mesi dalla data di cui al precedente punto 7, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, pena la decadenza dell'approvazione del progetto di modifica sostanziale oggetto di questo provvedimento;

a decorrere dalla data di attuazione delle prescrizioni di cui sopra, le prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento sostituiscono quelle contenute nel decreto del Direttore regionale del Dipartimento Ambiente n. 57 del 1/07/2014, nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica richiamati in premessa. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell'installazione assentite con i medesimi provvedimenti;

11. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

- 11.1. **Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili "ex cava ai Ronchi" ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV);

- 11.1.1. **Allegato A1:** ELENCO CODICI EER AUTORIZZATI (Punto 14 dell'Allegato A);

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
13. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
14. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
15. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Dott. Paolo Giandon  
*firmato digitalmente*



# PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili “*ex cava ai Ronchi*” ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV)

## A. Operazioni Autorizzate

1. Il Gestore è autorizzato a svolgere presso l'impianto l'attività di gestione rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 delle tipologie di rifiuti richiamate al paragrafo E, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo, di seguito specificate:
  - 1.1. D1 – Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica);
  - 1.2. D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

## B. Quantitativi Autorizzati

2. È ammesso in discarica lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al paragrafo E, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile residua che al 31.12.2022 risulta di 359.498 m<sup>3</sup>, aumentata di complessivi 210.545 m<sup>3</sup> in forza dell'approvazione del progetto di ampliamento di cui al punto 4.1.1 del decreto, per un volume di rifiuti complessivamente conferibili di 1.164.049 m<sup>3</sup>, con le seguenti indicazioni:
  - 2.1. i rifiuti conferiti nei volumi oggetto dell'ampliamento della discarica, devono essere prioritariamente prodotti nel territorio della Regione del Veneto e prevalentemente destinati a soddisfare il fabbisogno delle aziende del Gruppo Hera o ad esso associate, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 33, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 3/2000;
  - 2.2. il Gestore dovrà comunicare annualmente, congiuntamente con i report periodici del PMC, la quota riservata nell'anno precedente allo scopo indicato al comma 2 dell'Art. 33 della L.R. 3/2000, in coerenza con quanto riportato nel progetto approvato e al fine di verificare la prescrizione di cui al punto 2.1.

## C. Organizzazione/Layout

3. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come descritte nelle planimetrie di cui alle tavole:
  - 3.1. Scheda C - Al legato C11 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - Cod. Doc. DS 01 TV AA 01 DT SC 03.06 datato 6/06/2022;
  - 3.2. Scheda C - ALLEGATO C10 Planimetria delle reti fognarie e della rete piezometrica - Cod. Doc. DS 01 TV AA 01 DT SC 03.05 datato 6/06/2022.

## D. Costruzione, avvio e sistemazione finale della discarica

4. L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti nel Lotto 5 potrà avvenire previo invio, da parte del Gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e all'ARPAV della seguente documentazione:

- 4.1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- 4.2. certificato di collaudo delle opere;
- 4.3. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
- 4.4. documentazione attestante la prestazione, relativamente al singolo lotto, oggetto di collaudo, delle garanzie finanziarie previste dall'art 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

L'esercizio ordinario del Lotto 5 è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.i.), poste in essere dalla Provincia di Treviso con l'avvalimento di ARPAV, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2794/2010.

5. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), il Gestore dovrà attenersi al progetto approvato con DGRV n. 3304/2007, così come modificato dal DDR n. 296/2022 relativamente alla realizzazione dell'allestimento del Lotto 5, e del progetto approvato con questo provvedimento per le opere di sistemazione finale e ripristino ambientale della discarica.
6. Come già prescritto dalla DGRV n. 2803/2013, l'argilla che dovrà essere utilizzata per la realizzazione dei futuri lotti (Lotto 5), dovrà avere le stesse caratteristiche di permeabilità prese a riferimento nell'elaborazione dell'analisi di rischio presentata a supporto dell'istanza di deroghe ( $K \leq 4 \times 10^{-11}$  m/s ), al fine di mantenere le stesse garanzie verificate mediante la medesima analisi.
7. Nei lotti non ancora collaudati (Lotto 5) la verifica del valore di permeabilità dell'argilla utilizzata per l'impermeabilizzazione del fondo della discarica dovrà essere effettuata mediante un campionamento almeno ogni 1.000 m<sup>2</sup> di superficie (per strato omogeneo dello spessore massimo di 1,5 m) e le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere le stesse già adottate nell'ambito del collaudo dei lotti già autorizzati. Dovranno inoltre essere verificate le caratteristiche granulometriche e le caratteristiche di plasticità previste dal progetto, ovvero riconosciute nell'ambito dei collaudi dei lotti attualmente in gestione (lotti 1, 2, 3, 4 e 6). Il collaudo dovrà altresì esplicitare che l'intera filiera di certificazione dei valori di conducibilità (numero ed ubicazione dei punti di campionamento, modalità di campionamento e verifica analitica) rappresenti l'intero volume delle argille costituenti il fondo e le pareti della discarica o del lotto considerato e certifichi il nuovo valore reale di K, assunto a garanzia della tenuta idraulica del fondo.
8. Il collaudo relativo alla realizzazione dei lotti, nonché alla copertura finale e ripristino ambientale, dovranno avvenire in corso d'opera. Al riguardo dovrà essere data comunicazione agli Enti della data di inizio lavori e del nominativo del relativo collaudatore dei lavori di realizzazione e chiusura per ogni lotto funzionale e dei lavori di ripristino ambientale dell'impianto.
9. E' fissato al 31/12/2034, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria di progetto e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.  
Al termine dei conferimenti deve essere posta in essere la copertura provvisoria della discarica, anche per singolo lotto, che deve essere realizzata secondo le indicazioni di cui al Paragrafo 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 36/2003.

Il raggiungimento della volumetria di progetto, il conseguente termine dei conferimenti ed il completamento della copertura provvisoria deve essere comunicato a questa Amministrazione e alle autorità di controllo, anche per singoli lotti/stralci, accompagnato da idonea documentazione tecnica (rilievi topografici, schede tecniche/descrizione delle caratteristiche dei materiali utilizzati per la copertura, ecc...).

10. Il gestore è tenuto a comunicare agli Enti interessati l'avvio dei lavori di sistemazione finale della discarica – non prima di 24 mesi, ma non oltre 30 mesi dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica - anche per singoli lotti/stralci. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del capping del singolo lotto/stralcio il gestore dovrà allegare:
  - 10.1. una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
  - 10.2. una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;

**Allegato A al Decreto n. 61 del 12/03/2024**

- 10.3. un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del capping con le quote di progetto;
- 10.4. la lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista;
- 10.5. un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione, da completarsi entro i successivi 36 mesi, comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il gestore è comunque tenuto a comunicare ad ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).
- 11. Entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Loria la seguente documentazione:
  - 11.1. la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (anche per singoli lotti/stralci);
  - 11.2. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli lotti/stralci) comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione;
  - 11.3. una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta e stoccaggio del percolato, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc.);
  - 11.4. una relazione in merito agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica.
- 12. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 potrà essere attivata a seguito del completamento della copertura della discarica nella configurazione approvata con questo provvedimento e certificata/collaudata secondo quanto prescritto al punto precedente.
- 13. La gestione post-operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta anni ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. n.36/2003. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore secondo le previsioni dell' Art. 13, comma 6-bis del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii..

**E. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità**

- 14. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli non pericolosi e pericolosi purché stabili e non reattivi, a prevalente matrice inorganica e non putrescibile identificati, mediante codifica EER, con relativa descrizione, nell' **Allegato A1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 15. I rifiuti conferiti dovranno rispettare i criteri di accettabilità di cui all'art. 7-quinquies del D.lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.; il riferimento per la conformità del test di cessione è la Tabella 5a dell' Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003.
- 16. Per i rifiuti elencati nella Tabella 2 (Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi) dell' **Allegato A1**, è concessa ai sensi dell' Art. 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 deroga alle concentrazioni limite previste nell' eluato dalla tabella 5a dell' Allegato 4 al D.lgs. n. 36/2003 nella seguente misura:

<i>Parametro</i>	<i>Limite previsto dalla tab. 5a dell'Allegato 4 al D.lgs. n. 36/2003 (mg/l)</i>	<i>Massima concentrazione concessa in deroga (mg/l)</i>
Arsenico	0,2	0,4
Bario	10	20
Cadmio	0,1	0,2
Cromo totale	1	2
Rame	5	10
Mercurio	0,02	0,04
Molibdeno	1	2
Nichel	1	2

<i>Parametro</i>	<i>Limite previsto dalla tab. 5a dell'Allegato 4 al D.lgs. n. 36/2003 (mg/l)</i>	<i>Massima concentrazione concessa in deroga (mg/l)</i>
Piombo	1	2
Antimonio	0,07	0,14
Selenio	0,05	0,1
Zinco	5	10
Fluoruri	15	30
TDS(*)	6.000	12.000

(\*) quale parametro sostitutivo di cloruri e solfati così come indicato nell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003.

17. Fermo restando quanto previsto al precedente Punto 15 per il conferimento in discarica dei rifiuti, devono essere eseguite le seguenti ulteriori verifiche:
- 17.1. i rifiuti di cui ai codici EER 040220, 050110, 050113, 060316, 070712, 100214, 100215, 100820, 101114, 101118, 101205, 101213, 120115, 170506, 190206, 190814, 190902, 191106, devono avere un contenuto di sostanza secca  $\geq 25\%$ ; gli stessi rifiuti devono inoltre avere valore dell'IRDP  $\leq 1.000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ , o, nel caso di rifiuti non biodegradabili a matrice organica, un contenuto di TOC  $\leq 5\%$ ;
- 17.2. i rifiuti di cui ai codici EER 120105, 160119 e 191204 devono avere un contenuto di TOC  $\leq 5\%$ ;
18. Nell'ambito dell'effettuazione della Caratterizzazione di Base e della Verifica di Conformità, di cui al successivo punto 19 e del PMC approvato, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica, devono essere effettuate:
- 18.1. determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- 18.2. prove geotecniche proposte con la nota del 18.12.2015, acquisita con prot. reg. n. 517413 del 21.12.2015, per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.
19. I rifiuti in ingresso alla discarica devono essere sottoposti a caratterizzazione di base da parte del produttore dei rifiuti secondo le previsioni dell'Art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2003.
- Il Gestore è tenuto ad acquisire la documentazione relativa alla caratterizzazione di base dei rifiuti fatta dal Produttore ed effettuare le verifiche di conformità sui rifiuti in ingresso secondo le previsioni dell'Art. 7-ter del D.lgs. n. 152/2006.
20. Per i rifiuti regolarmente generati le verifiche analitiche di conformità, successive alla prima, devono essere effettuate di norma almeno ogni  $1.000 \text{ m}^3$  di rifiuti conferiti su un campione prelevato con criteri di casualità non conoscibile a priori dai produttori di rifiuti, da uno solo dei carichi in ingresso, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.
- Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto a verificare in discarica un campione prelevato da uno dei carichi in ingresso scelto con criteri di casualità non conoscibile a priori dai produttori di rifiuti, con frequenza almeno trimestrale/ogni 1.500 Mg per almeno un'annualità (o fino alla chiusura dell'omologa se di durata inferiore ai 12 mesi) in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

## F. Gestione della discarica

21. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, dal D.lgs. n. 36/2003, secondo quanto previsto nel Piano di Gestione Operativa "cod. doc. DS 01 TV AA 01 I5 GO 06.00 rev.01 del 05/01/2024" e nel Piano di Gestione Post Operativa "cod. doc. DS 01 TV AA 01

**Allegato A al Decreto n. 61 del 12/03/2024**

**pag. 5/6**

*DT GP 07.00 rev.00 del 06/06/2022*”, di cui alla documentazione di progetto richiamata al punto 5.1.1 del decreto, e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- 21.1. sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del rifiuto;
  - 21.2. al fine di consentire le opportune ed eventuali indagini di approfondimento individuate dal tecnico responsabile di impianto i rifiuti conferiti, ove necessario, potranno essere temporaneamente stoccati (D15) nelle apposite aree dedicate come individuate nella planimetria richiamata al precedente Punto 3, nonché dal PMC approvato; eventuali variazioni di tale area dovranno essere comunicate all’Autorità competente secondo le previsioni di norma;
  - 21.3. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L’accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
  - 21.4. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
  - 21.5. le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi;
  - 21.6. si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
  - 21.7. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l’allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
  - 21.8. il Gestore deve adoperarsi per ridurre il più possibile il trasporto eolico dei rifiuti;
  - 21.9. il Gestore deve adoperarsi per ridurre il più possibile ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
  - 21.10. deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica. Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all’interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;
  - 21.11. il battente di percolato nei pozzi della discarica di cui trattasi dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve di norma superare 1,0 m dal fondo della discarica;
  - 21.12. il percolato prodotto dal corpo discarica e le acque di prima pioggia potranno essere depositati presso gli appositi serbatoi, in attesa di essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati;
  - 21.13. dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. Tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l’ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa approvato;
  - 21.14. a completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell’esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti che deve essere realizzata secondo le indicazioni di cui al Paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1 al D.lgs. n. 36/2003;
  - 21.15. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all’uscita della discarica;
  - 21.16. dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
  - 21.17. dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all’impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
  - 21.18. l’area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.
22. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000.

## **G. Emissioni**

23. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Loria.

## **H. Controlli e monitoraggi ambientali**

24. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev 04 del 06/03/2024 (Cod. Doc. DS 01 TV AA 01 I7 SC 05.09).
25. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Treviso e di ARPAV.
26. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
27. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere entro il 28 febbraio di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.

## **I. Disposizioni finali**

28. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV e al Comune di Loria, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
29. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV e al Comune di Loria, accompagnata da Curriculum Vitae e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.



# PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili "ex cava ai Ronchi" ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV)

## ELENCO CODICI EER AUTORIZZATI (Punto 14 dell'Allegato A)

**Tabella 1 – Rifiuti non pericolosi**

<i>CER</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 10	fanghi prodotti dal tratt. In loco degli effluenti, div da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 15
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, div. da quelle di cui alla voce 10 01 16



<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti dell'industria siderurgica non specificati altrimenti <i>Prescrizione: il rifiuto di cui sopra dovrà essere riconducibile esclusivamente alla provenienza ed all'origine indicate nella documentazione presentata dalla Ditta nell'ambito della comunicazione ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.</i>
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09 03	scorie di fusione
10 09 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 01 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

<i>CER</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
16 01 19	Plastica
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05 04	terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico - fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi di quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali ( ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

## Tabella 2 – Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose <b>Prescrizioni:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>limitatamente alla frazione terreno</i></li> <li>2. <i>può essere ammesso in discarica solo se prodotto da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati.</i></li> </ol>